

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA - CATANZARO

RICORSO

PER: ACCATTATIS VALERIA (C.F. CCTVLR80T60I874Q) nata a Soveria Mannelli (CZ) il 20.12.1980, ivi residente in Via Tappi n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Pascuzzi (Codice Fiscale: PSCNNL77P51I874P), in forza di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Schipani n. 118 (presso e nello studio dell'Avv. Orlando Mercurio - C.F.:MRCRND69M16C352B – numero di Fax 0961.728414 p.e.c. *orlando.mercurio@avvocaticatanzaro.legalmail.it*), la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, c.p.a., indica i seguenti recapiti ove intende ricevere le comunicazioni relative al ricorso:

PEC: *avv.antonellapascuzzi@pec.it*; **fax** 0968.662813 ;

CONTRO

- **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente *pro tempore* della G.R., con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale- Località Germaneto
- **REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO 8 - AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale- Località Germaneto

E NEI CONFRONTI DI:

- = **BADOLATO VINCENZO**, Via Trieste n. 58/B, Taverna (CZ),
- = **TALARICO SERAFINO**, Via Cosenza n. 27, Sersale (CZ), quali controinteressati, utilmente collocati nella graduatoria delle domande ammesse di cui al D.D.G. n. 730 del 01.08.2019 (Reg. Gen. n. 9554 del 02.08.2019) di seguito meglio specificato,

PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione,

- del Decreto Dirigenziale n. 730 del 01.08.2019 (Reg. Gen. n. 9554 del 02.08.2019), pubblicato sul BURC del 20.08.2019, avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva finale annualità 2016>> e dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato B) nella parte in cui esclude la ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto;

- del D.D. n. 845 del 7.12.2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017), avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva>> e dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato B) nella parte in cui esclude la ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ed in particolare del verbale di istruttoria della domanda di sostegno del 26.07.2017 e del verbale della Commissione di riesame del 14.02.2019 e di ogni altro atto, non conosciuto, e comunque lesivo degli interessi della ricorrente e, ove occorrer possa, della nota, richiamata nel D.D. 730/2019, protocollo SIAR n.212951 del 04.06.2019, del Coordinatore della Commissione di Riesame con la quale ha trasmesso le risultanze delle valutazioni delle istanze di riesame pervenute, afferenti le domande di sostegno di cui all'avviso pubblico giusto D.D.G. n. 7516 del 29.06.2016, con i relativi verbali di valutazione, unitamente all'Allegato A - elenco delle



domande ammesse e Allegato B -elenco delle domande escluse; e della nota, richiamata nel D.D. 730/2019, Prot. n. 274512 del 25/07/2019 con la quale il Responsabile del Pacchetto Giovani ha comunicato al Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Calabria la conclusione della fase di verifica.

FATTO

Con Decreto del Dirigente del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" assunto il 27.06.2016 prot. N. 827 – "*Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria*" n. 7516 del 29.06.2016 (All. 1), la Regione Calabria ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/aiuto relative al "*Pacchetto Giovani*", Misure 06 e 04 del PSR Calabria 2014/2020, annualità 2016, nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo con l'apertura dei termini per la presentazioni delle domande.

Con altro Decreto del Dirigente del medesimo settore adottato in pari data (27.06.2016) prot. N. 823 – "*Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria*" n. 7609 del 30.06.2016 (All. 2), la Regione Calabria ha approvato le "*Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno*".

La ricorrente ha presentato la domanda di sostegno in data 02.02.2017, registrata con il n. 54250182737 (All. 3) al fine di avvalersi delle risorse di cui al dianzi citato avviso pubblico.

Con Decreto Dirigente Generale Vicario assunto il 07.12.2017 prot. N. 845 – Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n.13907 del 7.12.2017- (All. 4) è stata pubblicata la graduatoria delle domande nella quale la domanda della ricorrente (n. 54250182737) è stata inserita nell'allegato "B" e dunque, fra quelle non ammissibili, con la seguente motivazione: "*Documentazione progettuale carente ed incongruente*".

Con il medesimo Decreto si è consentito ai richiedenti la possibilità di poter proporre istanza di riesame per la definizione di ogni singola posizione.

In data 12.12.2017, l'odierna ricorrente ha presentato, a mezzo pec, istanza di accesso agli atti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990; in esito all'esame, in data 20.12.2017, è stata estratta copia della relativa "checklist per l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di sostegno" dalla quale si è appurato quanto segue:

"Si valuta la richiesta ricevibile ma non ammissibile in quanto gli interventi previsti non sono congrui fra loro:

- 1. ristrutturazione fabbricato e realizzazione tettoia sup. al 40% dell'intervento complessivo ;*
- 2. sistemazione idraulica forestale non inerente con intervento di apicoltura;*
- 3. recinzione non inerente con intervento di apicoltura;*
- 4. acquisto trattrice e trincia non inerente con intervento di apicoltura;*
- 5. non sono previsti acquisti per la smielatura .(All. 5).*

Pertanto la ricorrente, in data 05.01.2018 (All. 6), ha presentato motivata istanza di riesame a sostegno dell'ammissibilità della domanda proposta, evidenziando gli errori commessi dalla Commissione nella disamina della propria domanda.

Con Decreto Dirigenziale n. 730 del 01.08.2019 – Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n.9554 del 02.08.2019 - pubblicato sul BURC del 20.08.2019 (All. 7), è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande nella quale la Regione Calabria ha inserito la domanda della ricorrente (n. 54250182737) nell'allegato "B" vale a dire nell'elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili) con la seguente



motivazione: *“relazione agronomica insufficiente:manca descrizione investimenti;mancano dati economici (dato che manca anche relazione BPOL)”*.

In data 05.08.2019 la ricorrente ha presentato nuova istanza di accesso agli atti.

Dalla documentazione rilasciata all'esito del ridetto accesso (All. 8) la ricorrente ha appreso che l'esclusione della domanda sarebbe derivata dalla seguente (pseudo) motivazione, peraltro differente da quella prevista nel citato Decreto: *"in relazione al primo punto la Commissione del riesame conferma alcune carenze progettuali evidenziate dalla commissione istruttoria e ne rileva della altre,legate all'investimento in apicoltura che risulta sovradimensionato per le caratteristiche strutturali dell'azienda. Inoltre nelle relazioni non si chiariscono le modalità di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'apicoltura e i relativi costi considerando che per il numero elevato delle arnie non è pensabile una lavorazione a titolo gratuito."*

Ciò premesso, i provvedimenti in epigrafe, di cui si chiede l'annullamento, sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL BANDO E/O DELLA PROCEDURA SELETTIVA DI CUI AL DECRETO N. 7609 DEL 30.06.2016 DEL REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA (DISPOSIZIONI PROCEDURALI) - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE APPROVATE CON DECRETO N. 7516 DEL 29.06.2016 “ REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA”- ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO

**DEI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA;
TRAVISAMENTO DEI FATTI. OMESSA ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGIO.**

I

La procedura di valutazione della domanda ai fini dell'ammissione al sostegno in oggetto è regolata dal Decreto n. 7609 del 2016 (si cfr Allegato n. 2) il quale ha approvato le *“Disposizioni procedurali per il trattamento della domanda di sostegno”*.

La procedura tratteggiata da tali regole prevede tre diverse fasi: a) *“Ricevibilità”* (art. 2.2); b) *“Ammissibilità”* (art 2.3); c) *“Valutazione”*(art. 3).

In particolare la *“Ricevibilità”* concerne l'esame del rispetto dei tempi di presentazione della domanda, la completezza dei dati e della documentazione e l'assenza di iscrizione del preponente nel registro dei soggetti *“inaffidabili”*.

La fase della *“Ammissibilità”* è finalizzata ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità per come previsti nelle Disposizioni Attuative delle singole misure ed interventi, mediante la verifica dei documenti e al solo fine di verificare l'ammissibilità della spesa e la congruità dei costi.

Le *“Disposizioni Attuative”* (art. 5) approvate con il Decreto n. 7516 del 29.06.2016 (si cfr. All. 1) indicano i seguenti requisiti ai fini dell'ammissibilità:

- età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
- aver frequentato le scuole dell'obbligo;
- possedere conoscenze e competenze professionali adeguate mediante uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente le materie agrarie; frequenza di un corso di formazione (150 ore); precedente svolgimento di



attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo per un periodo di due anni;

- presentare investimenti che soddisfino obiettivi di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola ivi inclusa la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; ;

- insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda ;

- aver acquisito per la prima volta P.IVA come azienda agricola.

La terza fase della "*Valutazione*", successiva a quella di ricevibilità/ammissibilità, è diretta ad esprimere un giudizio sull'intervento mediante attribuzione di un punteggio alla domanda secondo i requisiti previsti dalla misura/intervento.

Tali punteggi sono stati predeterminati dalle "Disposizioni Attuative" (art. 13) approvate dal Decreto n. 7516 del 29.06.2016 (si cfr.All. 1).

La Regione non si è attenuta alla dianzi descritta disciplina procedurale da essa stessa (auto)impartita.

Ed invero la procedura seguita dall'Ente non si è composta di un esame di "ricevibilità ed ammissibilità" preventivo e di un esame "valutativo", essendo pervenuta la Regione all'immediata esclusione della domanda della ricorrente già nella fase dell'ammissibilità epperò non per ragioni inerenti l'insussistenza dei requisiti di ricevibilità e/o di ammissibilità sopra elencati ed espressamente indicati nella Misura, ma attraverso valutazioni discrezionali del progetto e, peraltro, senza attribuzione di alcun punteggio.

Secondo le dianzi descritte regole procedurali nessun potere di verifica "discrezionale e di merito" è attribuito alla Commissione nominata dalla Regione in seno all'esame di "*ricevibilità e ammissibilità*" delle domande

dovendosi limitare la Commissione in tale sede ad accertare la sussistenza dei requisiti secondo le prescrizioni previste dalla procedura selettiva.

Al contrario la motivazione espressa dalla Commissione nell'esclusione della domanda della ricorrente non concerne i "requisiti di ammissibilità" previsti dall'avviso pubblico, ma ha avuto riguardo a valutazioni discrezionali in ordine all'ammissibilità che gli erano precluse in tale fase.

Ed invero soltanto nella fase della valutazione, mediante l'attribuzione di punteggi, sarebbe stato possibile valutare la domanda della ricorrente ed adottare un giudizio definitivo in ordine alla possibilità di concedere o meno il sostegno.

Ne consegue una palese violazione delle procedure previste dalla *lex specialis* sopra analiticamente descritta.

Alla luce delle precedenti considerazioni, pare evidente l'assoluta confusione nella quale è caduta l'amministrazione regionale, la quale non ha rispettato la scansione procedurale voluta dalla procedura selettiva, operando una arbitraria valutazione negativa della domanda, senza l'osservanza di alcuno tra i criteri rigorosamente fissati nella disciplina della procedura.

A tal proposito, non sembra superfluo invocare i consolidati e condivisi principi giurisprudenziali, secondo i quali le norme contenute nel regolamento della procedura selettiva hanno portata vincolante e impongono la puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all'organo amministrativo, in ordine alla disciplina da applicare al procedimento.

II

I provvedimenti impugnati sono inficiati, da un evidente vizio di motivazione.



L'esclusione della domanda della ricorrente rintracciabile nell'allegato "B" del D.D. n. 730 del 01.08.2019 – Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n.9554 del 02.08.2019 – che include le domande dichiarate non ammesse a finanziamento, è stata adottata sulla base della seguente lapidaria motivazione: *“relazione agronomica insufficiente: manca descrizione investimenti; mancano dati economici (dato che manca anche relazione BPOL)”*.

Tale motivazione è estremamente generica e non consente, all'evidenza, di valutare pienamente le ragioni dell'esclusione.

Dinnanzi l'imperscrutabilità delle ragioni ostative all'ammissione della propria istanza, la ricorrente si è vista costretta a prendere visione del verbale del riesame della propria domanda ove ha dovuto constatare una motivazione persino differente.

Sebbene, per come si dirà nel punto che segue, le uniche ragioni di esclusione da prendere in considerazione sono quelle del provvedimento definitivo, diversamente da questo, l'esito del riesame ha fornito la seguente motivazione: *"in relazione al primo punto la Commissione del riesame conferma alcune carenze progettuali evidenziate dalla commissione istruttoria e ne rileva della altre, legate all'investimento in apicoltura che risulta sovradimensionato per le caratteristiche strutturali dell'azienda. Inoltre nelle relazioni non si chiariscono le modalità di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'apicoltura e i relativi costi considerando che per il numero elevato delle arnie non è pensabile una lavorazione a titolo gratuito."*

Anche tale motivazione è lacunosa e non consente di valutare le ragioni che hanno portato alla determinazione di escludere la domanda della ricorrente dall'elenco delle istanze ammesse a finanziamento.

Ed invero, laddove la Commissione di Riesame afferma di voler confermare soltanto *“alcune carenze progettuali evidenziate dalla commissione istruttoria”*, lascia chiaramente intendere di aver accolto, a seguito dell’istanza di riesame, la gran parte delle criticità (erroneamente) riscontrate dalla Commissione di esame delle domande di adesione alle Misure bandite.

Il termine “alcune” utilizzato dalla Commissione in sede di riesame limita soltanto a talune contestazioni, mosse in sede di prima verifica, la presunta carenza progettuale.

Ma, in ragione della estrema laconicità della motivazione, non è dato comprendere di quali carenze si possa trattare.

Né può assumere alcun rilievo la ulteriore motivazione espressa dalla Commissione del riesame la quale nell’ammettere evidentemente gli errori commessi dalla precedente valutazione, sebbene soltanto su talune non esplicitate carenze, ha sollevato non consentite nuove criticità non rilevate nella prima fase e nemmeno previste dal bando, sì da ledere non soltanto l’interesse della ricorrente ad accedere ai finanziamenti, ma anche il suo diritto di difesa nel contraddittorio con l’amministrazione regionale.

Ed invero la decisione del riesame ha rappresentato una sorpresa per l’odierna esponente la quale non ha avuto la possibilità di interloquire con l’amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell’ufficio.

Pertanto, stralciata tale seconda parte della motivazione per le ragioni dianzi descritte, la mancata esplicazione di quali carenze progettuali – tra quelle vagliate dalla Commissione istruttrice - siano state ritenute rilevanti ai fini dell’esclusione della domanda della ricorrente, inficia il provvedimento di esclusione per difetto di motivazione.

III

Ferme ed assorbenti di ogni questione le precedenti osservazioni, le ragioni dell'esclusione possono, comunque, facilmente smentirsi.

In primo luogo occorre rilevare che gli unici motivi di esclusione da prendere in considerazione sono quelle indicate nel provvedimento conclusivo costituito dal D.D. n. 730 del 01.08.2019 (Reg. Gen. n. 9554 del 02.08.2019).

Ed invero non può esservi dubbio alcuno che tale provvedimento finale non possa essere qualificato meramente confermativo delle valutazioni assunte dalla Commissione di riesame.

La motivazione di esclusione della domanda della ricorrente, inclusa nell'allegato "B" (domande non ammesse) del citato Decreto si pone, rispetto alle valutazioni incluse nel verbale della Commissione di riesame, in un rapporto non qualificabile affatto di pedissequa riproduzione motivazionale ma all'opposto contiene una nuova motivazione.

Che il Provvedimento conclusivo non possa considerarsi meramente confermativo, emerge proprio dal medesimo Decreto laddove è dato leggere che *"preso atto che, con nota protocollo SIAR n.212951 del 04.06.2019, il Coordinatore della Commissione di Riesame ha trasmesso le risultanze delle valutazione delle istanze di riesame pervenute, afferenti le domande di sostegno di cui all'avviso pubblico giusto D.D.G. n. 7516 del 29 giugno 2016, con i relativi verbali di valutazione, unitamente all'Allegato A - elenco delle domande ammesse e Allegato B -elenco delle domande escluse- (non ricevibili/non ammissibili);*

dato atto che con nota prot. n. 213056 del 04/06/2019 il Dirigente di Settore ha rimesso le suddette risultanze istruttorie, per come pervenute dall'ARSAC, al Responsabile della Misura 6.1.1 "Pacchetto giovani" per la predisposizione degli atti di approvazione segnalando, nel contempo, anche

l'opportunità di estrarre idoneo campione al fine di confermare l'esito istruttorio delle valutazioni effettuate;

vista la nota prot. n. 245717 del 01/07/2019 con la quale il Responsabile della Misura ha comunicato al Settore, in riscontro alla nota n. 2130536 del 4/6/2019, di voler espletare la verifica, anziché su un campione, sulla totalità delle valutazioni delle istanze riesaminate, al fine di accertare l'uniformità e la correttezza delle valutazioni effettuate dalle Commissioni precedentemente incaricate, anche alla luce delle recenti Ordinanze del TAR Calabria che hanno visto l'Amministrazione regionale soccombere in giudizio, spesso con aggravio di spese, per motivi di esclusione superabili in fase istruttoria;

vista la nota Prot. n. 274512 del 25/07/2019 con la quale il Responsabile del Pacchetto Giovani ha comunicato al Dirigente del Settore la conclusione della fase di verifica di cui alla richiamata nota n. 245717 del 1/7/2019, il cui esito è contenuto negli allegati A "domande ammesse" e B "domande non ammesse".....DECRETA....

Pertanto dalla lettura del citato Decreto emerge che il Responsabile non si è limitato ad una mera conferma delle risultanze istruttorie della Commissione ma, anche al fine di evitare possibili soccombente processuali (già subite dalla Regione), ha provveduto ad una propria verifica dalla quale è scaturito il provvedimento finale.

Ciò chiarito, la ragione dell'esclusione, per come indicata nel precitato Decreto, consiste in una presunta "relazione agronomica insufficiente: manca descrizione investimenti; mancano dati economici (dato che manca anche relazione BPOL)".

Il provvedimento di esclusione avrebbe, quindi, ravvisato una relazione agronomica insufficiente in ragione della mancata descrizione degli



investimenti e della mancanza dei dati economici poiché mancherebbe anche la relazione BPOL (acronimo di Business Plan On Line).

Al contrario di quanto asserito dal Decreto di esclusione, gli interventi in progetto sono stati puntualmente descritti nella Relazione Tecnica punto 4.0 (All. 9) laddove è facile leggere: *Come meglio specificato negli elaborati allegati alla domanda di aiuto, il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:*

-la ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire a deposito attrezzi agricoli;

- realizzazione di una tettoia per ricovero mezzi;

- acquisto di arnie per l'apicoltura;

- la realizzazione di recinzione lungo i confini di proprietà al fine di proteggere le arnie dai predatori e da eventuali furti;

*- acquisto di macchine e attrezzature per l'applicazione delle tecniche colturali di **minima lavorazione**(alcune con **brevetto** inferiore ai 5 anni dalla pubblicazione del bando);*

*- introduzione di **e-commerce**;*

*- interventi di **sistemazione idraulica-agraria** finalizzati al contrasto dei fenomeni erosivi con la realizzazione di muretti a secco.*

*Gli interventi su esposti non prevedono **consumo di suolo**.*

Inoltre tali dati sono desumibili anche dalla "Relazione Descrittiva al BPOL" (All. 10) nella quale la ricorrente ha ulteriormente specificato e descritto l'intervento (pag. 2) nonché negli elaborati progettuali allegati alla domanda.

Quanto alla presunta mancanza della relazione BPOL è fin troppo facile tacitare tale assunto poiché detta relazione (All. 11) è stata trasmessa con il

sistema SIAN, tramite operatore abilitato, e correttamente caricata sul sistema alla posizione 20170202_76417467_204_348357, (All. 12).

Così smentite le ragioni incluse nel provvedimento finale di esclusione, la disamina in ordine alle ragioni di esclusione della domanda della ricorrente potrebbe terminare qui.

Tuttavia, ai già bastevoli rilievi che precedono, nella denegata ipotesi in cui si volesse davvero vagliare gli esiti della Commissione di riesame, soltanto per completezza di difesa, pare opportuno affrontare anche tali profili così rappresentati nel verbale: *"in relazione al primo punto la Commissione del riesame conferma alcune carenze progettuali evidenziate dalla commissione istruttoria e ne rileva della altre, legate all'investimento in apicoltura che risulta sovradimensionato per le caratteristiche strutturali dell'azienda. Inoltre nelle relazioni non si chiariscono le modalità di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'apicoltura e i relativi costi considerando che per il numero elevato delle arnie non è pensabile una lavorazione a titolo gratuito."*

La Commissione del Riesame nell'ammettere gli errori commessi dalla prima Commissione (su "alcune" presunte ravvisate carenze progettuali) avrebbe, quindi, rilevato ulteriori criticità, neanche sollevate nella prima fase, costituite la prima *"dall'investimento in apicoltura che risulta sovradimensionato per le caratteristiche strutturali dell'azienda"*.

Il rilievo può smentirsi per un duplice ordine di ragioni.

In primis, in termini economici, l'investimento in apicoltura è pari ad € 72.380,00, come precisamente indicato nel Computo metrico (All. 15) (pag. 11) e, quindi ad appena il 27 % dell'investimento totale pari ad € 266.771,79.

In riferimento alle caratteristiche strutturali dell'azienda, la ricorrente ha avuto cura di specificare (si cfr. punto 3.2, pag. 4, della relazione descrittiva al

business plan - All. 10) l'assunzione di 2,72 operai a tempo determinato oltre al lavoro personale della ricorrente giacchè, come specificato, nel medesimo punto, *“il beneficiario intende partecipare in prima persona all'attività organizzativa del lavoro aziendale ed alla gestione dell'attività di impresa. Inoltre ricorrerà a manodopera esterna quali operai specializzati ed a tempo determinato per lo svolgimento delle diverse operazioni colturali”*.

Tale organizzazione aziendale, puntualmente rappresentata dalla ricorrente, è ampiamente sufficiente ove si consideri che ogni arnia abbisogna, per le operazioni colturali con un grado di meccanizzazione elevata, soltanto di **10 ore lavorative annue**.

E tale dato, di comune conoscenza in agronomia, può rilevarsi anche dai parametri utilizzati dalla Regione Calabria in forza di Delibera di Giunta Regionale n. 806 del 03.11.2008 (All. 13) che indica appunto in 10 ore annue la lavorazione di un'arnia.

Con altro rilievo la Commissione di riesame ha contestato alla ricorrente che *“nelle relazioni non si chiariscono le modalità di trasformazione e conservazione dei prodotti dell'apicoltura e i relativi costi considerando che per il numero elevato delle arnie non è pensabile una lavorazione a titolo gratuito*.

Anche tale rilievo è frutto di una errata disamina della domanda.

Quanto alla presunta lavorazione “gratuita”, nel BPOL (Business Plan On Line), a pagina 12, nell'ambito del "conto allevamenti" alla voce altri costi diretti è stata indicata la somma pari ad € 4.700,00, diretta ad assolvere alla trasformazione e conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

In riferimento all'asserito mancato chiarimento delle modalità di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, la contestazione dimostra una evidente superficialità nella disamina degli atti da parte della Commissione.

Ed invero, nell'ambito della propria relazione, la ricorrente ha chiarito che tale operazione era destinata all'esterno.

E che tale possibilità fosse concessa al beneficiario è circostanza persino ammessa dalla stessa Regione Calabria.

Ed invero, come precisato dalla Regione Calabria nelle FAQ relative allo stesso PSR Calabria 2104-2020 per l'insediamento di Giovani Agricoltori, annualità 2018, (All.14) FAQ N.134 pubblicata il 19.11.2018), alla domanda "*posso prevedere un allevamento di api senza realizzare il laboratorio di smielatura, prevedendo che questa operazione venga fatta in conto terzi, in questo caso è necessario allegare un contratto di lavorazione conto terzi?*" la risposta è stata la seguente "*Sì, è possibile. Non sono richiesti contratti con contoterzisti*".

D'altronde la trasformazione del prodotto agricolo costituisce un'attività connessa (art. 2135 cod civ.) rispetto alla coltivazione del fondo, o all'attività agricola principale, che non deve necessariamente essere effettuata all'interno dell'azienda.

E come se - con banale ma eloquente esempio - al beneficiario di un uliveto gli si imponesse anche la realizzazione di un frantoio ove molire le olive raccolte sul proprio fondo.

IV

Sebbene, come si è accennato, le uniche ragioni di esclusione da vagliare siano quelle contenute nel provvedimento finale (D.D.G. n. 730 del 01.08.2019), sicuramente prive di rilievo sono le motivazioni addotte nella prima fase dalla Commissione istruttoria comunque **superate** da quelle espresse dalla Commissione di riesame e sopra esaminate (e smentite).

Il laconico iniziale inciso del verbale della Commissione di riesame ("*la Commissione del riesame conferma alcune carenze progettuali evidenziate*

dalla Commissione istruttoria”) che, come censurato, inficiano il verbale medesimo per difetto di motivazione, non consente di capire quali criticità siano state ritenute rilevanti ai fini dell’esclusione in ragione dell’utilizzazione del termine “alcune” senza altra specificazione.

Soltanto per scrupolo difensivo, si ritiene di dover affrontare anche i rilievi mossi dalla prima Commissione nel verbale del 26.07.2017.

A seguito di accesso agli atti, in calce alla Checklist per l’istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità della domanda, si possono leggere le seguenti motivazioni di non ammissibilità :

1. ristrutturazione fabbricato e realizzazione tettoia sup. al 40% dell'intervento complessivo ;
2. sistemazione idraulica forestale non inerente con intervento di apicoltura;
3. recinzione non inerente con intervento di apicoltura;
4. acquisto trattrice e trincia non inerente con intervento di apicoltura;
5. non sono previsti acquisti per la smielatura .

Anche tali rilievi sono erronei e costituiscono una evidente superficialità nella disamina del progetto proposto dalla ricorrente.

Per quanto concerne il limite del 40% sui lavori edili, tale limite non è stato in alcun modo superato.

Innanzitutto, sotto un profilo puramente matematico, la Commissione avrebbe potuto rilevare non superato tale limite ove avesse correttamente esaminato il computo metrico estimativo prodotto dall’istante (All. 15).

Ed infatti, il totale dell’investimento ammonta ad € 266.771,79 e detratte le spese tecniche (pag. 12 del computo metrico) pari ad € 15.495,07 si perviene ad una somma di € 251.276,72.

Il 40% di tale somma è pari ad € 100.510,69.

Ebbene le somme occorrenti per la realizzazione della tettoia sono pari ad € 43.115,06 (somma totale indicata a pag. 10 del computo metrico) e per il fabbricato sono pari ad € 37.721,66 (pag. 8 del computo metrico) e, quindi complessivamente € 80.836,72 somma che è inferiore ad € 100.510,69 (40%).

Non solo. La FAQ n.3 pubblicata il 21.12.2016 ha specificato che *"concorrono al raggiungimento della soglia del 40% tutte le opere la cui cementificazione determina consumo di suolo"*.

Il progetto presentato dalla ricorrente prevedeva la ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire a deposito e la realizzazione di una tettoia per il ricovero dei mezzi senza alcun tipo di pavimentazione o massetto in cemento, in quanto posta su fondo naturale.

Pertanto entrambi gli interventi non prevedevano consumo di suolo e di conseguenza la spesa relativa non poteva essere soggetta al limite del 40% rilevato dalla Commissione.

Quanto alla sistemazione idraulica agraria, la recinzione e l'acquisto di trattore e trincia, tutti interventi considerati dalla Commissione non inerenti con un intervento di apicoltura, può rilevarsi la palese erroneità dei rilievi mossi dalla Commissione istruttoria.

Ed invero, come ciascuno può intendere, si tratta di interventi che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola per come previsto dal bando.

In ogni caso la realizzazione dei muretti a secco oltre a mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico, consentono la creazione dei terrazzamenti che permettono il facile posizionamento delle arnie.

Per quanto riguarda la recinzione oltre a rappresentare un necessario sistema di difesa per proteggere il nuovo allevamento da offese esterne, furti

ecc. è stata persino ritenuta dalle Disposizioni attuative (pag. 15, punto A D.D. 7516 del 2016 All. 1), una spesa inerente il miglioramento fondiario.

Peraltro nel caso di specie tale spesa si appalesa finanche necessaria tenuto conto del tipo di coltura (apicoltura) e, dunque, al fine di evitare l'avvicinamento delle persone con il rischio di punture delle api.

L'acquisto del trattore e della trincia è stata prevista per una razionale conduzione dell'azienda agricola in quanto con la trinciatura delle erbe infestanti si evitano eventuali incendi nel periodo estivo con consequenziali gravi danni all'allevamento.

Quanto infine alla mancanza di acquisti previsti per la smielatura vale quanto sopra osservato in ordine ai medesimi rilievi mossi dalla Commissione di riesame.

Fermo e ribadito che in nessuna parte delle Disposizioni attuative è stata prevista una tale richiesta attività, la Commissione istruttoria ha gravemente omesso di considerare, la specifica indicazione dei costi diretti alla trasformazione e conservazione dei prodotti.

Nel BPOL (Business Plan On Line), a pagina 12, nell'ambito del "conto allevamenti" alla voce altri costi diretti è stata indicata la somma pari ad € 4.700,00, diretta ad assolvere a tali attività.

La ricorrente, come osservato, ha inoltre chiarito che tale operazione era destinata all'esterno secondo una facoltà persino concessa al beneficiario da parte della stessa Regione Calabria.

Ed invero, come precisato dalla Regione Calabria nelle FAQ relative allo stesso PSR Calabria 2104-2020 per l'insediamento di Giovani Agricoltori, annualità 2018, (All.14) FAQ N.134 pubblicata il 19.11.2018), alla domanda *"posso prevedere un allevamento di api senza realizzare il laboratorio di smielatura, prevedendo che questa operazione venga fatta in conto terzi, in*

questo caso è necessario allegare un contratto di lavorazione conto terzi?" la risposta è stata la seguente "Sì, è possibile. Non sono richiesti contratti con contoterzisti".

D'altronde, come pure si è osservato, la trasformazione del prodotto agricolo costituisce un'attività connessa (art. 2135 cod. civ.) rispetto all'attività principale che non deve necessariamente essere effettuata all'interno dell'azienda.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus* è nei motivi.

Altrettanto evidente, nel caso di specie, è il *periculum in mora*.

Ed invero, il decorso del tempo fino alla definizione del merito del ricorso, senza la tempestiva sospensione degli effetti degli atti impugnati, rischia di pregiudicare in maniera gravissima le ragioni della ricorrente (e finanche di vanificare l'utilità dell'odierna iniziativa giurisdizionale), stante l'imminente e progressiva distribuzione delle risorse alle aziende già utilmente collocate nella graduatoria delle domande ammesse al sostegno.

Pertanto *medio tempore*, appare senz'altro opportuna e necessaria l'assunzione di idonea inibitoria interinale al fine di evitare che nell'attesa della decisione nel merito la ricorrente possa perdere definitivamente il finanziamento previsto nell'avviso pubblico in oggetto.

In ragione delle argomentazioni svolte, confortate dalla documentazione prodotta, questa difesa si permette sommessamente di sottoporre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio di valutare la possibilità, sussistendone i presupposti, di definire l'odierno ricorso con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta rigettata,

In via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati nei termini sopra spiegati, ovvero adottare ogni opportuna inibitoria cautelare;

Nel merito: accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe.

Con salvezza di ogni altra azione e ragione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente controversia ammonta ad € 650,00.

Si dichiara che la ricorrente, con separata istanza, che in copia si deposita unitamente al presente ricorso, ha chiesto il patrocinio a carico dello Stato.

Si allegano: 1) D. D. prot. N. 827 del 27.06.2016; 2) D. D. prot. N. 823 del 27.06.2016; 3) Domanda di sostegno n. 54250182737 del 02.02.2017; 4) D. D. prot. N. 845 del 07.12.2017; 5) Istanza accesso atti con checklist del 12.12.2017; 6) Istanza di riesame del 05.01.2018; 7) D. D. n. 730 del 01.08.2019; 8) Verbale di accesso agli atti del 09.09.2019 con pedissequo Verbale di Riesame del 14.02.2019; 9) Relazione Tecnica PSR Calabria 2014-2020, interventi 6.1.1 – 4.1.2; 10) Relazione descrittiva al Business Plan; 11) Business Plan On Line; 12) Stampa trasmissione atti sistema SIAN; 13) Delibera di Giunta Regionale n. 806 del 03.11.2008; 14) Estratto FAQ (N.134) Regione Calabria PSR Calabria 2014-2020; 15) Computo metrico estimativo; 16) Estratto FAQ (N.3) Regione Calabria PSR 2010-2020; 17) Istanza Patrocinio a carico dello Stato.

Soveria Mannelli-Catanzaro, 25.10.2019

(Avv. Antonella Pascuzzi)





Io sottoscritta ACCATTATIS VALERIA (C.F. CCTVLR80T60I874Q) nata a Soveria Mannelli (CZ) il 20.12.1980, ivi residente in Via Tappi n. 18, nomino mio difensore l'avv. Antonella Pascuzzi, del foro di Lamezia Terme, (Codice Fiscale: PSCNNL77P51I874P), PEC: *avv.antonellapascuzzi@pec.it*; fax 0968.662813) nel ricorso da promuovere dinnanzi il TAR Calabria – Catanzaro – nei confronti della Regione Calabria avverso il Decreto Dirigenziale n. 730 del 01.08.2019 (Reg. Gen. n. 9554 del 02.08.2019), pubblicato sul BURC del 20.08.2019, e di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale, in ogni fase e stato nonché nei procedimenti cautelari connessi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compreso il potere di ricorsi per motivi aggiunti, transigere, conciliare, incassare, quietanzare e di rinunciare agli atti e farsi sostituire in giudizio, ed eleggendo con lui domicilio in Catanzaro alla Via Schipani, 118 presso e nello studio dell'Avv. Orlando Mercurio (C.F.:MRCRND69M16C352B – p.e.c. *orlando.mercurio@avvocaticatanzaro.legalmail.it*; numero di Fax 0961.728414 –

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96 e successive modifiche di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il nostro consenso al loro trattamento.

Prendo inoltre atto, che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Accattatis Valeria

Accattatis Valeria

Per autentica

Avv. Antonella Pascuzzi



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di Accattatis Valeria, e del suo procuratore Avv. Antonella Pascuzzi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello di Catanzaro ho notificato l'antescritto ricorso a:

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Catanzaro, **Cittadella Regionale, Località Germaneto**, portandone ivi copia conforme e consegnandola a mani di

33

Mediante consegna a mani di
Antonella Pascuzzi
Impiegato incaricato di ricevere le notificazioni.
Catanzaro *29.10.2019*

ANTONIO COMBERIATI
Ufficiale Giudiziario
UNEP
Corte di Appello Catanzaro

REGIONE CALABRIA, Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari - in persona del legale rappresentante, sede in Catanzaro, **Cittadella Regionale, Località Germaneto**, portandone ivi copia conforme e consegnandola a mani di

33

Mediante consegna a mani di
Antonella Pascuzzi
Impiegato incaricato di ricevere le notificazioni.
Catanzaro *29.10.2019*

ANTONIO COMBERIATI
Ufficiale Giudiziario
UNEP
Corte di Appello Catanzaro

Badolato Vincenzo, Via Trieste, n. 58/B, Taverna (CZ), spedendone ivi copia conforme, a mezzo plico raccomandato a.r. dall'Ufficio postale di Catanzaro

In plico raccomandato con A.R. ai sensi di legge
29 OTT. 2019
CATERINA LARIA Funzionario UNEP Corte di Appello Catanzaro

RA ec.

78775731716-0

Talarico Serafino, Via Cosenza, n. 27, Sersale (CZ), spedendone ivi copia conforme, a mezzo plico raccomandato a.r. dall'Ufficio postale di Catanzaro

In plico raccomandato con A.R. ai sensi di legge
29 OTT. 2019
CATERINA LARIA Funzionario UNEP Corte di Appello Catanzaro

RA ec.

78775731717-3

UNEP - CATANZARO

A/O Cr. 18064

NON URGENTE

Diritti	€ 7,75
Trasferte	€ 6,84
10%	€ 0,68
Spese Postali	€ 23,40
Varie	€ 0,00

TOTALE € 38,67

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 28/10/2019

Ufficio Giudiziario

Ufficio Giudiziario
 Tribunale di Catanzaro
 Ufficio di Catanzaro
 Ufficio di Catanzaro

Ufficio Giudiziario
 Tribunale di Catanzaro
 Ufficio di Catanzaro
 Ufficio di Catanzaro